



**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**  
**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 349/2017**

**ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **Preso atto** che con concessione amministrativa n° 4601/1/2017 del 26.11.2017 è stata concessa la proroga per l'uso del suolo pubblico a **GALIMBERTI Giulia** in **Castiglione della Pescaia** **Corso della Libertà e Via E. Soggi** per **occupazione con ponteggiature di cantiere e deposito materiali edili**;
- **Considerato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- **Ritenuto** opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale;
- **Vista** la relazione redatta dalla Unità Organizzativa competente della Polizia Municipale, dalla quale risulta che nulla osta all'occupazione richiesta;
- **Visti** gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
- **Visto** l'art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
- **Visto** il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002;

**ORDINA**

La circolazione stradale in **Via E. Soggi**, nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico autorizzato con concessione amministrativa n° 4601/1/2017 del 26.11.2017 è così modificata:

**E' prorogata l'istituzione del divieto di transito con la conseguente soppressione di tutti gli stalli riservati ai ciclomotori e motocicli nel tratto della strada che corre parallelo al fabbricato che ospita la Banca M.P.S. dal giorno 26.11.2017 al giorno 17.12.2017 e comunque entro e non oltre la scadenza della concessione in atti indicata. Rimarranno invece fruibili gli stalli riservati alle autovetture.**

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.

- La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale e con l'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

**La ditta convenzionata per l'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista. L'efficacia della presente Ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione al Comando Polizia Municipale della dichiarazione di cui sopra.**

- Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, unitamente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.

- E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.





Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile
BROMO GEMMA

FM/fm 15.11.2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.